



Benedetta Dubini
Notaio

Allegato "A" Repertorio n. 526/378 -----

----- STATUTO -----

--- TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E ATTIVITA' ---

----- ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA -----

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Riforma del Terzo Settore), una fondazione di partecipazione denominata **"Fondazione Meleiros - Api, Miele, Biodiversità - Ente del Terzo Settore"** o, in forma abbreviata, "Fondazione Meleiros - Api, Miele, Biodiversità ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione"). -----

La fondazione ha sede nel Comune di Porano (TR), Piazza Indipendenza n. 18. -----

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzioni e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. -----

La durata della fondazione è fissata a tempo indeterminato. ---

----- ART. 2 - SCOPO ED ATTIVITA' -----

La fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira al fine di perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione, di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. -----

La fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di utilità sociale, in particolare nel campo della cultura, assistenza, ricerca scientifica, sanità e ambiente, in forma di azione volontaria, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e di produzione e scambio di beni e servizi. -----

In particolare, la Fondazione intenderà occuparsi di: -----

- Ricerca e sperimentazione nel settore delle Scienze Naturali;
- Ricerca e sperimentazione nei settori della Storia e dell'Archeologia con particolare riferimento al rapporto uomo-api; -----

- Progetti e attività in ambito educativo e sociale, su temi quali api, miele e biodiversità, con particolare attenzione alla disabilità e alle situazioni di svantaggio sociale; -----

- Progetti e attività in ambito linguistico e antropologico su temi quali api, miele, biodiversità e rapporti uomo-api e uomo-territorio; -----

- Gestione di musei, siti naturalistici e storico-archeologici e luoghi della cultura, con particolare riferimento ai temi api, miele, biodiversità e rapporto uomo-api; -----

- Divulgazione (conferenze, convegni, giornate di studio, mostre, ecc.) sui temi delle api, del miele, della biodiversità e del rapporto uomo-api; -----

- Eventi culturali sui temi delle api, del miele, della biodiversità e del rapporto uomo-api; -----

- Formazione nei settori naturalistico, apistico e storico-archeologico; -----

- Borse di Studio a favore di studenti delle Scuole di ogni ordine e grado e Università, sui temi delle api, del miele, della biodiversità e del rapporto uomo-api; -----

- Didattica in ambito apistico; -----

- Progetti relativi ad arte e natura e arteterapia. -----

Alla realizzazione di detto scopo non lucrativo e di utilità sociale la Fondazione esercita in via esclusiva o principale, sia in Italia che all'estero, le attività di interesse generale di cui alle lettere d), e), h), i), k) e l) dell'art.5 del Codice del Terzo settore. -----

Tali finalità potranno essere perseguite direttamente, tramite la promozione, il sostegno e la realizzazione dei progetti approvati dalla Fondazione, anche in collaborazione con l'ente pubblico o con altri enti che perseguano finalità compatibili con quelle della Fondazione, ovvero indirettamente anche attraverso iniziative ed attività di beneficenza, a favore di persone fisiche svantaggiate o di enti eroganti servizi nei confronti della collettività le cui finalità siano compatibili con quelle della Fondazione. -----

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi. -----

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore. -----

----- TITOLO II - MEMBRI DELLA FONDAZIONE -----

ART. 4 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE E DEFINIZIONE DI PARTECIPANTI

I membri della fondazione si dividono in: -----

- Fondatori; -----

- Partecipanti. -----

Sono Fondatori i signori Mirko PACIONI, nato a Orvieto il giorno 8 marzo 1976, Francesca Mara TOSOLINI SANTELLI, nata a Desio (MI) il 3 dicembre 1982, Marco BAGLI, nato a Todi (PG) il 10 marzo 1988 e Stefano SPIGANTI, nato a Todi (PG) il 7 luglio 1977. -----

Sono Fondatori i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione e sono Partecipanti alla Fondazione i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante. -----

La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

----- ART. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI -----

I partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. -----

----- ART. 6 - AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI -----

L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. -----

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. -----

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. -----

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. -----

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. -----

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda. -----

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta. -----

----- ART 7 - RECESSO DEL PARTECIPANTE -----

Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Partecipante. -----

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. -----
La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione. -----

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso.

In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso. -----

----- ART. 8 - ESCLUSIONE DEL PARTECIPANTE -----

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi. -----

Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. -----

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o per posta elettronica certificata. -----

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso. -----

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale, Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale: -----

- a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il Partecipante escluso in stato di sospensione dei diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della Fondazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato; -----
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Partecipante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale; -----
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Partecipante si trovi. -----

Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deliberazione di esclusione. -----

----- TITOLO III - PATRIMONIO E ENTRATE -----

----- ART. 9 - PATRIMONIO INIZIALE -----

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 43.900,00 (quarantatremilanovecento e centesimi zero). -----

----- ART. 10 - ENTRATE -----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante: -----

- a) il percepimento della Quota Annuale; -----
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione; -----
- c) gli apporti dei Partecipanti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione; -----
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione; -----
- e) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione; -----
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione; -----
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; --
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione; -----
- i) ogni altra entrata conseguiti dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

----- ART. 11. - QUOTA INIZIALE E QUOTA ANNUALE -----

La quota iniziale e la quota annuale non devono essere versate dai Fondatori. -----

L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Iniziale"). -----

Ogni partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "Quota Annuale"). - Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale tra l'altro: -----

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento; -----
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio della Fondazione; -----
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa

l'esclusione dalla Fondazione del Partecipante moroso. --

----- ART. 12. - RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI -----

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi in natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, CTS. -----
La Fondazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni: -----

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto nella forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione; -----
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale. -----

L'adesione alla Fondazione non comporta per i Partecipanti obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà del Partecipante di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile. -----

----- ART. 13 - IRRIPETIBILITA' DI APPORTI E VERSAMENTI -----

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante dalla Fondazione. -----

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in

particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. -----

----- ART. 14 - INCREMENTO DEL PATRIMONIO -----

Il patrimonio della Fondazione si incrementa: -----

- a) per effetto di apporti dei Partecipanti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione; -----
- b) per effetto di elargizioni (comprese donazioni e disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai partecipanti destinate a incremento del patrimonio della Fondazione; -----
- c) per effetto di acquisti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione; -----
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione; -----
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione. -----

----- Art. 15 - SALVATAGGIO DEL PATRIMONIO -----

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione. -----

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo i criteri di perizia, prudenza e diligenza. -----

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare le porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione. -----

----- ART. 16 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE -----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto. -----

----- TITOLO IV - ORGANI -----

----- ASSEMBLEA DEI SOCI -----

----- ART. 17 - PRINCIPI GENERALI -----

L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione. -----

Ogni Fondatore e Partecipante ha diritto di intervenire in
Assemblea. -----

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi
di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti
i Partecipanti. -----

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo
collegiale. -----

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30
(trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea inoltre: -----

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della
Fondazione; -----
- b) nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente,
il Vice Presidente e il Tesoriere e ne dispone la revoca;
- c) nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca; -----
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo
ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne
dispone la revoca; -----
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi
della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei
loro confronti; -----
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo
Statuto; -----
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che
lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio
Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per
disciplinare l'organizzazione e l'attività della
Fondazione; in particolare, approva il regolamento che
disciplina lo svolgimento dell'Assemblea; -----
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo
scioglimento e la liquidazione della Fondazione; -----
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua
competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. -

----- ART. 18 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo
ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dal almeno un
decimo dei Partecipanti o da almeno due Consiglieri oppure
dall'Organo di Controllo. -----

L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia
di Terni. -----

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito
mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo,
del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda
convocazione e l'elenco delle materie da trattare. -----

L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima
dell'adunanza: -----

- a) ai Fondatori e ai Partecipanti, agli indirizzi di posta
elettronica risultanti dal Libro dei Partecipanti; -----
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli
indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto

della loro nomina o successivamente. -----
Qualora il numero dei Partecipanti super le 100 (cento) unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno due volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Fondazione. -----
L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo. -----

----- ART. 19 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Partecipante. -----
Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario. -----
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la redazione. -----

----- ART. 20 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea è validamente costituita: -----
a) in prima convocazione qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti; -----
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero di Partecipanti che vi intervengano. -----

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. -----
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere voto i Fondatori e tutti i Partecipati iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti. -----

Ogni Fondatore e ogni Partecipante hanno diritto a un voto. --
Ogni Fondatore e ogni Partecipante possono conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di cinque deleghe. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipati presenti, in proprio o per delega. -----

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Partecipanti, tanto in prima che in seconda convocazione. -----

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante in Assemblea. -----

Non è ammesso il voto per corrispondenza. -----
L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, auto/video collegati (il collegamento solo via audio è consentito quando la Fondazione non abbia più di venti Partecipanti), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Partecipanti. In tal caso è necessario che: -----

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; -----
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; -----
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea, sugli argomenti all'ordine del giorno; -----
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante. -----

----- CONSIGLIO DIRETTIVO -----

----- ART. 21 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----
Il Consiglio direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione. -----

Al Consiglio Direttivo compete di: -----

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca; -----
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri; -----
- c) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea; -----
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione; -----
- e) approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti; -----
- g) deliberare in ordine all'esclusione dei Partecipanti; -----
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione nel medesimo Comune; -----
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla

Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione. -----

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. -----

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri. -----

----- ART. 22 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea, all'atto della sua nomina da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Partecipante ovvero che sono indicate da Partecipanti i quali non hanno la natura di persone fisiche. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

----- ART. 23 - GRATUITA' DELL'INCARICO -----

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. -----

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. -----

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. -

Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere Cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere stesso. -----

I Consiglieri sono rieleggibili. -----

----- ART. 24 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri o dall'Organo di Controllo. -----

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i consiglieri e ai

membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. -----

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo. -----

----- ART. 25 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. -----

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. -----

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. --

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comunque comprese tutte quelle che abbiano un valore pari o superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e centesimi zero) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri incarica. -----

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. -----

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo. -----

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dall'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. -----

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizioni che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che: -----

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; -----
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; -----
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea, sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante. -----

----- ART. 26 - RESPONSABILITA' DEI CONSIGLIERI -----

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS. -----

----- ART. 27 - COMITATO ESECUTIVO -----

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri 2 (due) Consiglieri. -----

Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, alle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri, oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione. -----

----- PRESIDENTE-VICE PRESIDENTE-SEGRETARIO-TESORIERE -----

----- ART. 28 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE -----

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di: -----

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; -----
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità; -----
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; -----
- d) predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; -----
- e) rappresentare la fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo; -----
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuni, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo. -----

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. -----

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. -----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'adempimento del Presidente. -----

----- ART. 29 - SEGRETARIO -----

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione. -----

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. -----

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbale del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro dei Partecipanti. -----

----- ART. 30 - TESORIERE -----

Il Tesoriere: -----

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità; -----
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; -----
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo. -----

----- ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE -----

----- ART. 31 - ORGANO DI CONTROLLO -----

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017. ---
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione

e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

I componenti dell'organo di controllo sono nominati dall'Assemblea e durano in carica per tre esercizi e scadono in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della loro carica. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili. In caso di organo collegiale, i componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente. -----

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'organo di controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni previste per il Consiglio Direttivo di cui al precedente art. 25. -----

----- Art. 32 - REVISORE LEGALE DEI CONTI -----

La nomina del Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017. ---

La revisione legale è svolta da un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 33 - RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E ----- DEL REVISORE LEGALE -----

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS. -----

----- BILANCI, LIBRI E SCRITTURE -----

----- ART. 34 - ESERCIZI -----

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. -----

----- ART. 35 - BILANCIO DI ESERCIZIO -----

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. -----

----- ART. 36 - BILANCIO SOCIALE -----

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. -----

----- ART. 37 - SCRITTURE CONTABILI -----

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile. -----

----- ART. 38 - LIBRI DELLA FONDAZIONE -----

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene: -----

- a) il Libro dei Partecipanti; -----
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico; -----
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo; -----

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo; -----

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo. -----

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie. -----

Il Libro dei Partecipanti e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Partecipante, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi. -----

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia. I Partecipanti non hanno il diritto di esaminare tale Libro. -----

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazione del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. I Partecipanti non hanno il diritto di esaminare detto Libro. --

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Partecipanti e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro. -----

----- ESTINZIONE E SCIoglimento -----

----- ART. 39 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO -----

In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo. -----

----- ARBITRATO -----

----- ART. 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, tra i Partecipanti e la Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, i Partecipanti e la Fondazione in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale. -----

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano. -----

**Certificazione di conformità di documento informatico a documento
cartaceo**

**(art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter Legge 16 febbraio
1913 n. 89)**

C E R T I F I C O

io sottoscritta dottoressa **Benedetta DUBINI, Notaio in Orvieto**, con studio in Corso Cavour n. 445, iscritto nel Ruolo dei **Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto**, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato n. serie 2c47, avente validità fino alle ore 12:19:59 del 24 febbraio 2025, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale redatto su supporto cartaceo e firmato a norma di legge.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Orvieto, 25 ottobre 2023